

DELIBERAZIONE N° 536

SEDUTA DEL 24 LUG. 2020

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO _____

OGGETTO DDL "ad oggetto" **DISPOSIZIONI URGENTI RIGUARDANTI GLI ORGANI DI VERTICE DI ENTI ED AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA**

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **POLITICHE DELLA PERSONA**

La Giunta, riunitasi il giorno 24 LUG. 2020 alle ore 16,05 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito BARDI	Presidente	X	
2. Francesco FANELLI	Vice Presidente		X
3. Francesco CUPPARO	Componente	X	
4. Rocco Luigi LEONE	Componente	X	
5. Donatella MERRA	Componente	X	
6. Gianni ROSA	Componente	X	

Segretario: ARCH. DONATELLA MERRA

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale;
- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- le DDGR n. 1667 del 2 giugno 1998 e n. 637 del maggio 2006 concernenti la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa, come modificata, in ultimo, dalla DGR 23 aprile 2008, n. 539;
- la DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- la DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
- le DDGR ri 355/2017, n.674/2017, n. 588/2018, n. 1026/2018 e n. 51/2019 relative al conferimento ed ai termini di durata degli incarichi dirigenziali;
- le DDGR ri 818/2017, n. 819/2017 e n. 434/2018 relative gli incarichi e la durata degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;
- la DGR n. 519 del 31 luglio 2019 avente ad oggetto il rinnovo degli incarichi dirigenziali degli uffici della Giunta Regionale;
- la DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTE

- la L.R. n. 10 del 20 marzo 2020 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la L.R. n. 11 del 20 marzo 2020 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022”;
- la L.R. n. 12 del 20 marzo 2020 “Collegato alla legge di stabilità regionale”;
- la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni ”;
- la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”;

VISTE

- la Legge Regionale 31 ottobre 2001 n.39;
- la legge Regionale 1° luglio 2008 n.12
- la Legge regionale n. 2 del 12.1.2017 avente ad oggetto: “Riordino del sistema sanitario regionale di Basilicata”;

RICHIAMATI

- L'articolo 3bis , comma 8 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.502 che prevede:
“Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.”
- L'articolo 1 comma 5 del **DPCM del 19 luglio 1995, n.502**, modificato e integrato dal **DPCM del 31 maggio 2001 n.319** che prevede:
*“5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni.
Lo stesso comma prevede il riconoscimento della retribuzione di risultato, nella misura massima del 20% del trattamento economico oltre alla disciplina dei rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio.”*
- La **Legge Regionale del 4 febbraio 2003, n.7**, all'articolo 18 che prevedeva, nel suo testo originario quanto segue:
*“1. Il trattamento economico da attribuire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie USL e Ospedaliere non può eccedere il 90% del compenso massimo previsto dal DPCM 19 luglio 1995 n.502 come modificato dal DPCM 31 maggio 2002 n.319.
2. La Giunta Regionale definisce preliminarmente alla sottoscrizione dei contratti la misura dei compensi da attribuire ai Direttori Generali.”*

CONSIDERATO che in attuazione della citata Legge Regionale n.7/2003, con la **DGR 24 marzo 2003, n.521**, venivano fissati i trattamenti economici annui da corrispondere ai Direttori Generali come di seguito indicati:

- **139.000 euro** per l'Azienda Sanitaria USL n.2 di Potenza, per l'Azienda Sanitaria USL n.4 di Matera, e per l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza;
- **136.000 euro** per l'Azienda Sanitaria USL n.1 di Venosa e per il C.R.O.B. di Rionero in Vulture;
- **133.000 euro** per l'Azienda Sanitaria USL n.3 di Lagonegro e per l'Azienda Sanitaria USL n.5 di Montalbano Jonico;”

e veniva, inoltre, stabilito che ai direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende Sanitarie fosse riconosciuto un compenso pari all'80% degli emolumenti previsti per i rispettivi direttori generali.

RILEVATO che successivamente l'art.13 della **Legge Regionale 2 febbraio 2006, n.1**, ha sostituito il citato art.18 della Legge Regionale n.7/2003 nel seguente testo:

- “1. L'art.18 della legge regionale 4.2.2003, n.7 è così sostituito:
Il trattamento economico da attribuire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie USL e Ospedaliere non può eccedere il 90% del compenso massimo previsto dal DPCM 19 luglio 1995 n.502 come modificato dal DPCM 31 maggio 2002 n.319, **salve le rivalutazioni** da effettuarsi in base all'incremento percentuale delle retribuzioni riconosciute all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria o comunque all'aggiornamento annuale in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato per i dodici mesi precedenti. La Giunta Regionale definisce la graduazione dei trattamenti economici da riconoscere ai Direttori Generali”.*

RITENUTO necessario stabilire un punto fermo nella su citata normativa regionale di dettaglio in materia di retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR di Basilicata, che nel tempo si è succeduta, raccordandola a quella nazionale e ad essa armonizzandola;

ESAMINATO, in tal senso, il disegno di legge, recante "**Disposizioni urgenti riguardanti gli organi di vertice di enti ed aziende del sistema sanitario regionale di Basilicata**", comprensivo della relazione illustrativa di accompagnamento;

AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

DELIBERA


Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate

1. **DI APPROVARE** il Disegno di Legge, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, recante " **Disposizioni urgenti riguardanti gli organi di vertice di enti ed aziende del sistema sanitario regionale di Basilicata** " sia nel suo articolato che nella relazione illustrativa (*Allegato 1*);
2. **DI TRASMETTERE** il disegno di legge e la relativa relazione illustrativa di cui al precedente punto 1 al Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.
3. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

IL RESPONSABILE P.O.


(Dott. Nicola Coviello)

IL DIRIGENTE GENERALE


Dr. Ernesto Esposito

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Allegati non presenti
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

**DISPOSIZIONI URGENTI RIGUARDANTI GLI ORGANI DI VERTICE DI ENTI ED
AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA**

Disegno di Legge regionale

Articolo 1

Retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale determina il trattamento economico da attribuire ai direttori generali delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. L'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, (*Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003*) è abrogato.

Art. 2

Entrata in vigore


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

29.07.2020

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

